

Codice A1816A

D.D. 15 maggio 2018, n. 1376

L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - L.R. 4/2009 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione relativa a "Trasformazione d'uso del suolo da bosco a nocciolo con livellamenti di terreno" in Comune di Cherasco (CN) Loc. Frazione San Giovanni - Richiedente: Cabutto Guido Francesco.

Tenuto conto che:

- in data 21/02/2018 prot. n. 8756 è stata presentata istanza dalla Azienda Agricola Cabutto Guido Francesco, tesa ad ottenere l'autorizzazione L.R. n. 45/1989 in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per "Trasformazione d'uso del suolo da bosco a nocciolo con livellamenti di terreno" interessante una superficie modificata/trasformata di 8.370 m² tutti boscati e volumi di movimento terra (scavi più riporti) pari a 3.125 m³, in Comune di Cherasco in Località Fraz. San Giovanni;

- in corso di istruttoria, è stato eseguito un sopralluogo in data 13 aprile 2018, dai tecnici regionali incaricati a seguito del quale sono state richieste direttamente al progettista alcune precisazioni circa l'effettiva superficie destinata al piantamento di noccioli all'interno dell'area d'intervento.

In data 16/04/2018 (prot. 17764) sono pervenute le integrazioni che hanno chiarito i dubbi emersi in sede di sopralluogo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-illustrativa
- Relazione geologico-geotecnica
- Relazione forestale
- Planimetrie e sezioni
- Documentazione fotografica

In sintesi, il progetto consiste in lavori di estirpo di area boscata con età di circa da 10 a 20 anni, come dichiarato negli elaborati progettuali, movimenti terra, regimazione delle acque superficiali.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della LR n. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 9, della LR n. 45/1989, comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi relativi al rimboschimento compensativo.

Verificato che il soprassuolo forestale di invasione presenta età inferiore a 30 anni, e che pertanto sussistono i presupposti di esenzione dalla compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c) della L.r. 4/2009.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n. 45/1989, il Sig. Cabutto Guido Francesco per la realizzazione dell'intervento di "Trasformazione d'uso del suolo da bosco a nocciolo con livellamenti di terreno" su terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa **8.370 m²** (tutti boscati) e volumi di movimento terra (scavi più riporti) pari a circa **3.125 m³** in Comune di Cherasco, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Cherasco, al Foglio **43**, mappale n. **211**, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 14/01/2008 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della LR n. 4/2009 (DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
5. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
6. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
7. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
8. dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 3 mt dal confine di proprietà;
9. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
10. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

11. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
12. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
13. il fosso di scolo delle acque superficiali, previsto sul lato a sud-est dell'area d'intervento dovrà essere rivestito con materiale antierosivo per evitare l'innescò di processi erosivi;
14. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri e deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 3 metri dai bordi e dalle sponde delle scarpate che delimitano l'impianto in prossimità dei fossi/impiuvi esistenti;
15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
16. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989;
17. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Bra dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

I lavori devono essere eseguiti entro **24 mesi** dalla data dell'autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti delle modificazioni/trasformazioni del suolo.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI